



CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 marzo 2004, n. 15

Il Segretario Generale
(dott. Guido Perghem)

Il Sindaco
(avv. Fabrizio Paganella)

(Pubblicato il 31 marzo 2004 – Entrato in vigore il 16 aprile 2004)

INDICE

Art. 1. Normativa di riferimento e finalità.....	3
Art. 2. Destinatari e requisiti di accesso.....	3
Art. 3. Criteri di ammissione dei richiedenti.....	3
Art. 4. Prestazioni.....	4
Art. 5. Assegnazione degli alloggi.....	4
Art. 6. Canoni di locazione e tipologie contrattuali.....	5
Art. 7. Tariffe e fasce reddituali.....	5
Art. 8. Dimissioni degli assegnatari.....	5
Art. 9. Norme finali e di rinvio.....	6

Art. 1. Normativa di riferimento e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi protetti, con riferimento alle disposizioni dell'art. 74 della legge regionale del 7 gennaio 1986, n. 1 e alle ulteriori disposizioni attuative approvate dalla Regione Lombardia.
2. Gli alloggi protetti hanno lo scopo:
 - a) di garantire un domicilio all'anziano e al portatore di handicap al fine di rispettarne il bisogno di privacy e di mantenimento dell'identità personale;
 - b) di migliorare la qualità di vita di tali soggetti, sollecitando le azioni quotidiane di gestione di sé al fine di limitarne la dipendenza;
 - c) di prevenirne l'isolamento e l'emarginazione, favorendo rapporti interpersonali e relazioni affettive.

Art. 2. Destinatari e requisiti di accesso.

1. Destinatari degli alloggi protetti sono le persone anziane e i nuclei familiari comprendenti soggetti handicappati che sono nelle seguenti condizioni:
 - a) soggetti autosufficienti con problematiche di ordine prevalentemente sociale e psicologico che necessitano di un modesto livello di protezione sanitaria;
 - b) soggetti in condizioni di parziale autosufficienza, debitamente documentata tramite certificazioni o attestazioni rilasciate dal medico di fiducia, da un medico specialista o da una struttura pubblica. Sono escluse le persone e i nuclei familiari i cui componenti sono tutti completamente non autosufficienti.
2. I requisiti di accesso agli alloggi di cui al presente regolamento sono:
 - a) per il richiedente, la residenza anagrafica nel Comune di Castiglione delle Stiviere;
 - b) per la persona anziana e per il nucleo familiare composto di sole persone anziane, l'età pari o superiore agli anni 65 alla data di presentazione della domanda;
 - c) per la persona portatore di handicap, sola o facente parte di un nucleo familiare, un'invalidità pari o superiore ai due terzi, accertata dalla struttura pubblica competente;
 - d) gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi Non Erp.

Art. 3. Criteri di ammissione dei richiedenti.

1. I richiedenti sono ammessi ad usufruire degli alloggi o sono inseriti in lista d'attesa, nel caso di carenza di alloggi disponibili per la locazione, sulla base dei seguenti criteri e disposizioni:
 - a) il servizio professionale sociale del Comune predispone una scheda di rilevazione e valutazione delle condizioni socio-economiche dei richiedenti, integrata dal parere e dalle indicazioni:
 - del medico di base nel caso di richiedenti che necessitano di un modesto livello di assistenza sanitaria;
 - di un medico specialista e/o della struttura dell'Asl nel caso di richiedenti che necessitano di prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative;
 - b) nel caso le domande siano superiori al numero ed alla tipologia degli alloggi disponibili per la locazione, una commissione composta dal dirigente dell'area servizi alla persona, da un assistente sociale, dal funzionario responsabile di budget dei servizi sociali e dal responsabile del procedimento, valuta le domande dei richiedenti, tenuto conto delle indicazioni e dei pareri riportati sulla scheda di cui alla precedente lettera a), e predispone un elenco degli ammessi ad usufruire degli alloggi e di una lista d'attesa. L'elenco degli ammessi e la lista d'attesa sono redatti in ordine di priorità decrescente, attenendosi ai criteri di seguito indicati:

- I) Anziano solo, privo di parenti obbligati agli alimenti, con priorità agli anziani ultraottantenni e/o con handicap e in subordine alla condizione economica più svantaggiata;
 - II) Nucleo di anziani soli, senza figli, con priorità agli anziani ultraottantenni e/o con handicap e in subordine alla condizione economica più svantaggiata;
 - III) Anziano solo, con figli residenti in altri Comuni, con priorità agli anziani ultraottantenni e/o con handicap e in subordine alla condizione economica più svantaggiata;
 - IV) Nucleo di anziani soli, con figli residenti in altri Comuni, con priorità agli anziani ultraottantenni e/o con handicap e in subordine alla condizione economica più svantaggiata;
 - V) Nucleo familiare avente una persona con handicap, che non ha parenti tenuti agli alimenti, con priorità ai soggetti con handicap di grado più elevato e in subordine alla condizione economica più svantaggiata;
 - VI) Nucleo familiare avente una persona con handicap, con parenti tenuti agli alimenti residenti in altri Comuni, con priorità ai soggetti con handicap di grado più elevato e in subordine alla condizione economica più svantaggiata;
 - VII) Anziani e nuclei familiari in altre condizioni di bisogno, con priorità agli anziani ultraottantenni e/o con handicap ed ai nuclei familiari che hanno ultraottantenni e/o con handicap e in subordine alla condizione economica più svantaggiata.
- c) La commissione si riunisce per aggiornare la lista d'attesa se vi sono nuove domande non ancora valutate e se vi è la necessità di modificare la valutazione delle domande già incluse nella lista suddetta.
 - d) Su eventuali ricorsi presentati, decide il Direttore-Segretario Generale, che rimette le sue conclusioni al Dirigente area servizi alla persona.

Art. 4. Prestazioni.

1. Ai richiedenti sono garantite le seguenti prestazioni fondamentali:
 - a) di tipo domestico, ossia le prestazioni erogate dal SAD (servizio di assistenza domiciliare);
 - b) di tipo infermieristico, medico e riabilitativo, ossia prestazioni erogate dall'ADI (assistenza domiciliare integrata);
 - c) di telesoccorso e di pronta reperibilità, ossia prestazioni di pronto intervento nell'arco delle 24 ore.
2. Ai richiedenti possono essere altresì fornite altre prestazioni complementari, quali l'animazione e la compagnia.

Art. 5. Assegnazione degli alloggi.

1. Gli alloggi possono essere assegnati con contratti di locazione prolungata nel tempo (4 + 4 anni) o di durata temporanea (da 1 a 18 mesi) per esigenze di carattere transitorio del richiedente.
2. L'alloggio protetto viene di norma assegnato tramite un contratto di locazione prolungata nel tempo, tranne il caso in cui il richiedente chieda una locazione di durata temporanea motivata dalle seguenti esigenze di carattere transitorio, debitamente documentate:
 - a) richiedenti affetti da una grave malattia a prognosi infausta;
 - b) richiedenti dimessi da strutture ospedaliere che sono in attesa di entrare in una RSA o altra struttura protetta;
 - c) richiedenti che hanno necessità di una assistenza abitativa temporanea per altri gravi motivi di carattere socio-sanitario.
3. L'alloggio protetto viene assegnato con provvedimento del Dirigente dell'area servizi alla persona in base alle disposizioni previste nei commi precedenti ed ai seguenti criteri:

- a) utilizzando l'elenco dei richiedenti ammessi o, nel caso di esaurimento del predetto elenco, della lista d'attesa e rispettando l'ordine di priorità ivi stabilito;
- b) tenendo conto della tipologia degli alloggi disponibili per la locazione rispetto alla composizione del nucleo familiare dell'aspirante assegnatario;
- c) osservando gli ulteriori criteri elencati all'art. 6 del regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi Non Erp, per quanto applicabili e compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6. Canoni di locazione e tipologie contrattuali.

1. L'assegnatario dell'alloggio protetto è tenuto al pagamento del canone di locazione, che viene determinato in conformità ai criteri stabiliti nell'art. 10 del regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi Non Erp, e al pagamento delle spese per il funzionamento delle utenze individuali del singolo alloggio e di quelle accessorie per oneri condominiali.
2. Il contratto di locazione deve essere stipulato in conformità alle disposizioni previste all'art. 11 del regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi Non Erp, tenuto conto della tipologia locativa richiesta.

Art. 7. Tariffe e fasce reddituali.

1. L'assegnatario è altresì tenuto al pagamento, ove previsto, delle singole prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.
2. Le prestazioni di tipo domestico, ossia le prestazioni erogate dal SAD, devono essere corrisposte sulla base delle tariffe e delle fasce reddituali stabilite nel regolamento comunale omonimo o nel Piano di Zona nel caso di regolamentazione affidata a tale livello, ovvero in quelle stabilite nella convenzione/contratto nel caso di gestione affidata a soggetti pubblici o privati. Tali prestazioni possono essere altresì autonomamente acquisite dall'assegnatario in base al Voucher sociale.
3. Le prestazioni di tipo infermieristico, medico e riabilitativo, ossia le prestazioni erogate dall'ADI e da altri soggetti erogatori, devono essere corrisposte – se dovute – in base alle disposizioni vigenti.
4. Le prestazioni connesse al telesoccorso e al pronto intervento devono essere corrisposte in conformità alle disposizioni stabilite ai sensi del precedente comma 2.

Art. 8. Dimissioni degli assegnatari.

1. Le dimissioni e la conseguente risoluzione anticipata del contratto di locazione possono essere chieste dagli assegnatari in qualsiasi momento della locazione, previo preavviso di almeno un mese.
2. Le dimissioni possono altresì essere effettuate e disposte in qualsiasi momento dal servizio professionale sociale del Comune in collaborazione con l'Asl territorialmente competente ed in accordo con l'assegnatario o con la persona di riferimento qualora si ravvisi l'inderogabile necessità di ricovero presso una struttura protetta a carattere permanente, tipo RSA, dettata da gravi motivi di ordine sanitario (fisico o psichico) che non consentono la permanenza del soggetto nell'alloggio assegnato.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'aspirante assegnatario deve sottoscrivere una dichiarazione di obbligo unilaterale in cui si impegna a traslocare o a consentire il trasloco in apposita struttura protetta qualora si verificano le condizioni previste al comma precedente. A tal fine deve delegare un familiare o persona di suo gradimento a provvedere in sua vece, nel caso di sopravvenuta inabilità e totale impossibilità fisica e psichica, al disbrigo delle incombenze connesse al trasloco.

4. La sottoscrizione di tale obbligo unilaterale è condizione inderogabile per l'assegnazione dell'alloggio e per la stipula del relativo contratto. L'eventuale diniego al trasloco, qualora si verificano le condizioni previste al precedente comma 2, costituisce motivo di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 9. Norme finali e di rinvio

1. In sede di prima assegnazione dei nuovi alloggi protetti, si provvede con avviso pubblico ad informare i cittadini della possibilità di concorrere all'assegnazione degli alloggi suddetti.

2. La Giunta Comunale provvede con apposito provvedimento a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda sia nel caso di prima assegnazione degli alloggi che per le assegnazioni successive.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi Non Erp, in quanto applicabili.